



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 1873 di data 14 aprile 2014

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Lavori per la realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante e kinderheim nella
skiarea della Paganella, loc. Meriz in Comune di Fai della Paganella.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - dott. Romano STANCHINA | Presidente f.f. |
| - dott. Silvio DALMASO | componente supplente Servizio Turismo |
| - ing. Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |
| - dott. Luca MALESANI | componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale |
| - geom. Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Stefano FAIT | componente supplente Servizio Bacini montani |
| - ing. Claudio PALLAORO | componente supplente Servizio Valutazione ambientale |
| - dott. Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio Geologico |
| - p.ind. Stefano GATTI | componente supplente Servizio Impianti a fune |
| - ing. Sandro RIGOTTI | componente supplente Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche |

E' altresì presente, senza diritto di voto il geom. Antonio Nicolussi del Servizio Turismo.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione allo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Con le deliberazioni della Giunta provinciale rispettivamente n. 2023 di data 3 settembre 2010 e n. 3047 di data 23 dicembre 2010 sono state approvate le disposizioni attuative dell'art. 35 sopra citato.

La società Paganella 2001 S.p.A. con sede in Andalo, via Rindole, 3/a, in data 23 aprile 2012 ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante e kinderheim nella skiarea della Paganella, loc. Meriz in Comune di Fai della Paganella.

Il Servizio Turismo ha avviato il procedimento per il rilascio di assenso preliminare previsto all'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, successivamente concluso con l'adozione della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio e promozione n. 13 di data 7 febbraio 2013.

Il Comune di Fai della Paganella ha conseguentemente attivato la procedura per il rilascio della deroga urbanistica in quanto l'edificio non era conforme agli strumenti urbanistici di ordine volumetrico.

A seguito di alcune modifiche alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010, introdotte con deliberazione della Giunta provinciale n. 1427 di data 1 luglio 2011, sono stati individuati i nuovi limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui all'art. 6 della l.p. 7/87, e pertanto è stato modificato il regime autorizzatorio per fattispecie come quella in questione

La società Paganella 2001 S.p.A., ha pertanto presentato domanda alla Commissione di coordinamento, pervenuta in data 18 marzo 2014, con la quale ha chiesto, ai sensi della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione alla realizzazione dell'edificio citato.

Visti gli elaborati progettuali a firma del dott. arch. Damiano Gross datati aprile 2012, che ripropongono la soluzione progettuale originaria, autorizzata con Determinazione del Dirigente del Dipartimento Agricoltura, turismo, commercio e promozione n. 13 di data 7 febbraio 2013.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio; fuori terra, sarà composto da due ali laterali ad un solo piano unite al centro da un corpo di forma cilindrica a tre piani mentre, al piano interrato, si realizzerà un ampliamento dei volumi esistenti. Un'ala dell'edificio in progetto ospiterà i locali di servizio esistenti mentre, nella nuova parte di edificio, si ricaveranno la zona bar, il ristorante, la cucina interna, la cucina per il servizio esterno mentre l'ultimo piano della torre sarà destinato al kinderland. Sul fronte principale dell'edificio, ad unione delle due ali laterali, verrà inoltre realizzata un'ampia terrazza/solarium in legno di forma ovale.

Considerato che le strutture come bar, chioschi, ski bar e locali per ristorazione non sono ricomprese nell'elenco di tipologie di opere e progetti dell'Allegato A) del regolamento di esecuzione della l.p. 29 agosto 1988, n. 28 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale ed ulteriori norme di tutela dell'ambiente", e pertanto il progetto in argomento non deve essere sottoposto alle procedure di V.I.A..

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
 - vista la l.p. 4 marzo 2008 n. 1;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 di data 3 settembre 2010;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3047 di data 23 dicembre 2010;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Paganella 2001 S.p.A. con sede in Andalo, via Rindole, 3/a, all'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione di un edificio destinato a bar-ristorante e kinderheim nella skiarea della Paganella, loc. Meriz in Comune di Fai della Paganella, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - delimitazione sul terreno attraverso una idonea picchettatura dell'ingombro dell'edificio, pienamente rispondente ai dati riportati nel progetto esecutivo;
 - sono consentiti unicamente i movimenti di terreno previsti dal progetto, limitando al minimo indispensabile gli sbancamenti a carico della rampa retrostante l'attuale ristoro e sagomando i fronti di scavo in roccia secondo le indicazioni stabilite dalla relazione geologica;
 - il materiale in esubero derivante dagli scavi andrà conferito nelle localizzazioni indicate nel documento integrativo datato 16 luglio 2012. Eventuali destinazioni differenti dovranno essere oggetto di specifica richiesta di variante al progetto in esame;
 - tutte le superfici dissodate o comunque denudate, a causa della realizzazione delle opere nonché di eventuali aree di deposito, laddove non sia prevista un'altra forma di pavimentazione, dovranno essere sottoposte a pronto ed accurato rinverdimento, mediante semina di adatto miscuglio di specie erbacee, fino alla costituzione di un efficiente cotico erboso; andranno obbligatoriamente adottati idonei sistemi potenziati (pacciamatura, idrosemina) per il ripristino a verde della rampa retrostante l'edificio, previa stesura di uno strato di terreno vegetale di congruo spessore;
 - in sede esecutiva dovranno essere adottate, particolarmente laddove si rendesse necessario l'uso di esplosivi, tutte le cautele atte ad evitare danni al suolo ed ai soprassuoli limitrofi;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che il Servizio Foreste e fauna ritenesse opportuno assumere per motivi d'ordine idrogeologico per la corretta attuazione della trasformazione di coltura;
 - il concessionario resta obbligato a mantenere costantemente in perfetta efficienza le opere prescritte e realizzate, ripristinando quelle che, per qualsiasi causa, dovessero essere deteriorate o distrutte."

- in considerazione dell'ubicazione dell'area all'interno di un'area di protezione idrogeologica di due sorgenti si raccomanda di mettere in atto durante l'esecuzione dei lavori tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, e nel caso accidentalmente accada, a tamponare velocemente, dispersioni nel terreno di sostanze inquinanti (oli, carburanti, ecc.).
 - qualora l'approvvigionamento dell'acqua potabile a servizio del nuovo ski-ristoro dovesse essere effettuato secondo l'ipotesi c) di progetto, dovranno essere chieste le relative varianti ai titoli di concessione in essere;
3. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 4. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Turismo ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
 7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr